

TRIBUNALE DI ANCONA PRESIDENZA

Taluni Consigli degli Ordini professionali hanno segnalato l'opportunità che, nella materia di competenza del tribunale dell'impresa, gli incarichi di consulenza o peritali o di liquidatore di nomina giudiziale siano conferiti anche a professionisti non iscritti negli albi del Tribunale di Ancona, in considerazione dell'estensione all'ambito regionale della competenza di questo tribunale in detta materia.

Si tratta di una richiesta obiettivamente giustificata e, nel caso di società di capitali che abbiano sede nel distretto di altri tribunali della Regione Marche, spesso rispondente a criteri di economicità e migliore espletamento dell'incarico.

Occorre porsi il problema dell'applicazione dell'art. 22 disp. att. cod. proc. civ.¹.

Sebbene anche all'ipotesi in discorso sarebbero letteralmente applicabili le previsioni dei primi due commi, la considerazione dell'estensione territoriale della competenza del tribunale delle imprese (coincidente col distretto nel cui capoluogo ha sede il tribunale di Ancona) permette di argomentare che la nomina degli ausiliari del tribunale delle imprese possa avvenire attingendo agli albi di tutti i tribunali del distretto (consultabili sui rispettivi siti internet).

Sembra quindi opportuno disporre che:

¹ Art. 23 disp. att. cod. proc. civ.

[I]. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo [23].

[II]. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

[III]. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.

nelle cause di competenza del tribunale delle imprese, sempre che ciò non arrechi danno all'amministrazione della giustizia, si provveda alla nomina di c.t.u. iscritti negli albi dei tribunali del distretto, preferibilmente scegliendoli dall'albo del tribunale nel cui circondario è posta la sede delle parti che radica la competenza del tribunale delle imprese di Ancona, assicurando la necessaria rotazione, anche senza preventiva autorizzazione del presidente del tribunale;

l'organo che provvede alla nomina provvederà direttamente a disporre che la cancelleria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 23 disp att. cod. proc. civ., ne dia notizia al presidente del tribunale nel cui albo è iscritto il c.t.u nominato.

per gli incarichi diversi dalle c.t.u., il tribunale delle imprese potrà attingere agli albi professionali degli ordini che hanno sede nelle circoscrizioni dei tribunali della regione, secondo lo stesso criterio preferenziale di collegamento territoriale, assicurando, anche in tal caso, la necessaria rotazione tra i professionisti del medesimo albo.

Ai consigli degli ordini della regione si chiederà di acquisire tra i loro iscritti disponibilità ad essere inseriti in uno specifico elenco di professionisti, possibilmente con specifiche esperienze nelle materie di competenza del tribunale delle imprese, disponibili ad assumere le funzioni di ausilio nei procedimenti di competenza del tribunale delle imprese (curatore speciale in giudizio, liquidatore, stimatore).

Alla ricezione di tali comunicazioni, si provvederà a formare un elenco distinto per categorie professionali, sede d'iscrizione all'ordine professionale e tipologia d'incarico, da utilizzare per le nomine del tribunale delle imprese.

Ancona, 18 febbraio 2020

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Dr. Pierfilippo Mazzagrecò

VISTO IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Giovanni Spinosa